

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2001, n. 253 (GU n. 152 del 03/07/2001)

Regolamento di semplificazione del procedimento relativo al giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati (n. 37, allegato 1, legge n. 50/1999).

098 IMPIEGO PUBBLICO - 001 IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

086 FONTI DEL DIRITTO - 148 REGOLAMENTI - IN GENERE

Materia: IMPIEGO PUBBLICO

PD: S2014576

URN: urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:2001-04-19;253

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 1, e l'allegato 1, numero 37 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto l'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 2 e 72 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a a
il seguente regolamento:

Art. 1. Oggetto del regolamento

1 . Il presente regolamento disciplina il giuramento di fedeltà dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2. Momento del giuramento e relativa formula

1 . I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, prestano giuramento al momento della assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

2 . Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

3 . Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.

Art. 3. Abrogazioni

1 . L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è

abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 34